

NAUKI PRAWNE / LEGAL SCIENCES**FERDINANDO PARENTE****LA RITENZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
RIFLESSIONI BREVI SU UN CASO DI RECESSO
IN AUTOTUTELA****1. Ritenzione della caparra confirmatoria
e diritto di autotutela**

Nell'ambito del diritto civile italiano, l'attività di autotutela è il risultato dell'esercizio di singoli diritti potestativi, aventi fonte in una previsione di legge o in una clausola pattizia, che consente all'interessato di realizzare direttamente, sul piano stragiudiziale, a proprio vantaggio, un determinato effetto nella sfera giuridica dell'autore della condotta lesiva, senza che costui sia in grado di sottrarsene¹.

Nel recesso dal contratto (art. 1385, comma 2, cc.), in particolare, il diritto di ritenere la caparra confirmatoria è una singolare fattispecie di risoluzione stragiudiziale per inadempimento contrattuale, che può essere annoverata tra i "recessi di autotutela"². Difatti, in caso di inadempimento imputabile e di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.)³, la parte non inadempiente può recedere dal contratto e trattenere la caparra confirmatoria ricevuta o esigere il doppio di quella versata⁴.

FERDINANDO PARENTE – Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4704-9402>, e-mail: ferdinando.parente@uniba.it

¹ F. Parente, *Gli strumenti di autotutela nel diritto dei contratti*, in: *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), Napoli 2016, p. 403; S. Romano, *Autonomia privata*, Milano 1957, p. 54; Puccini, *Contributo allo studio dell'accertamento privato*, Milano 1958, p. 136; S. Romano, *Ordinamento sistematico del diritto privato*, Napoli 1957, p. 215; contra: L. Bigliazzi Geri, *Profili sistematici dell'autotutela privata*, I, *Introduzione*, Milano 1971, p. 67.

² V. Roppo, *Il contratto*, in: *Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti*, Milano 2001, p. 552; F. Parente, *Gli strumenti di autotutela nel diritto dei contratti*, cit., p. 406.

³ Cfr. Cass., 16 maggio 2006, n. 11356, in: *Rep. Foro it.*, 2006, *Contratto in genere*, n. 513; Cass., 22 marzo 1999, n. 2649, *ivi*, 1999, *Fallimento*, n. 755; Cass., 23 gennaio 1989, n. 398, in: *Rep. Foro it.*, 1989, *Contratto in genere*, n. 297; Cass., 9 luglio 1984, n. 4011, in: *Rep. Foro it.*, 1984, *Contratto in genere*, n. 252.

⁴ I. Tardia, *Funzione confirmatoria della caparra e alternatività recessiva*, in: *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 807; E. Lucchini Guastalla, *Caparra confirmatoria, recesso e risoluzione del contratto*, in: *Riv. dir. civ.*, 2009, I, p. 327; I. Tardia, *Interessi non patrimoniali e patti sanzionatori*, Napoli 2006, *passim*; D. Colasaniti e N. Corea, *Caparra confirmatoria e inadempimento fra rimedi*

Il regime non deroga la «disciplina generale della risoluzione per inadempimento» (art. 1453 ss. c.c.), ma consente «il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altro contraente». Poiché a legittimare il recesso «non basta la temporanea violazione del vincolo contrattuale da parte di uno dei contraenti», «nell'indagine sull'inadempienza contrattuale», per «stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si devono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione»; vale a dire, occorre «una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti, in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno con il proprio comportamento l'interesse dell'altro al mantenimento» della fattispecie⁵.

2. I presupposti della fattispecie: l'inadempimento imputabile e l'inadempimento di non scarsa importanza

Per legittimare la scelta di recedere dal contratto e trattenere la caparra confirmatoria ricevuta (o pretendere il doppio di quella versata), dunque, è necessario che l'inadempimento sia imputabile e assuma le medesime caratteristiche dell'inadempimento che legittimerebbe la scelta di agire in giudizio per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (art. 1455 cc.). Il criterio risponde all'esigenza di garantire un rapporto di proporzionalità tra l'inadempimento e una conseguenza "pesante", come lo scioglimento del contratto, per selezionare le iniziative risolutorie pretestuose o opportunistiche e salvaguardare il valore del vincolo contrattuale nella fase patologica del rapporto⁶.

Perciò, l'esercizio del recesso non può essere giustificato dal semplice ritardo, sia pure grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., ma richiede che l'inadempimento sia definitivo, come accade qualora il creditore proponga la domanda di risoluzione.

generali e speciali, in: *Obbl. contr.*, 2007, p. 524; M.S. Scardigno, *Sulla qualificazione giuridica della caparra confirmatoria*, in *Contratti*, 2004, p. 989; F. Parola, *La caparra confirmatoria*, in: *Obbl. contr.*, 2006, p. 634; M.A. Michinelli, *La caparra confirmatoria*, in *Notariato*, 2002, p. 405. Il recesso contemplato dall'art. 1385, comma 2, cc. – che ha natura legale e non convenzionale (per cui ad esso non si applica il disposto dell'art. 1373, comma 1, c.c.) – è considerato una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto [cfr. V.M. Trimarchi, *Caparra (dir. civ.)*, cit., p. 191; A. Marini, *Caparra I*, *Diritto civile*, in *Enc. giur.* Treccani, V, Roma 1988, p. 3, che fa riferimento ad una forma particolare di risoluzione per inadempimento; G. Mirabelli, *Dei contratti in generale*, III^a ed., in: *Comm. Utet*, IV, II (artt. 1321–1469), Torino 1980, p. 343; F. Galgano, *Degli effetti del contratto*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna–Roma 1988, p. 172; G. Gabrielli, *Recesso e risoluzione per inadempimento*, in: *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, p. 741, il quale rileva che il termine "recesso" è stato talvolta utilizzato dal legislatore anche per indicare atti che determinano lo scioglimento retroattivo del vincolo contrattuale, come avviene proprio nel caso contemplato dall'art. 1385, comma 2, cc.; F. Parola, *La caparra confirmatoria*, cit., p. 634].

⁵ Cass., 21 agosto 1985, n. 4451, in: *Rep. Foro it.*, 1985, *Contratto in genere*, n. 201.

⁶ Nello stesso senso, cfr. G. Bavetta, *La caparra*, Milano 1963, p. 127.

Ne consegue che, se il debitore offre la prestazione prima della notificazione della domanda di risoluzione, il creditore è tenuto ad accettarla e non può più esercitare il diritto di recesso con ritenzione della caparra⁷.

La parte che recede (e incamera la caparra) è esonerata dalla prova del danno derivante dall'inadempimento. Per evitare che essa abusi di questo regime probatorio di favore al solo scopo di ritenere la caparra ricevuta o di esigere il doppio di quella versata, è necessario che l'inadempimento imputabile alla controparte non sia di lieve entità⁸.

3. La funzione complessa della caparra confirmatoria

In termini assiologici e sistematici, a fronte dell'elaborazione fortemente riduttiva, che assegna alla caparra confirmatoria la funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno da inadempimento⁹, la quale preclude

⁷ Cass., 19 febbraio 1993, n. 2032, in: *Vita not.*, 1993, p. 778.

⁸ In senso contrario, cfr. V.M. Trimarchi, *Caparra*, cit., p. 195, che ritiene sufficiente un inadempimento lieve, purché imputabile al debitore; A. Marini, *Caparra, I) Diritto civile*, cit., p. 3, il quale precisa che, «contrariamente alla dottrina prevalente, riteniamo poi che nella nozione di inadempimento debba comprendersi, in conformità a quanto dispone l'art. 1453 cc., anche l'ipotesi dell'inadempimento temporaneo (cd. ritardo) quando sia tale da giustificare la risoluzione giudiziale del contratto».

⁹ Sulla funzione della caparra confirmatoria, cfr. V.M. Trimarchi, *Caparra (dir. civ.)*, cit., pag. 201, il quale ravvisa nella caparra una funzione punitiva e di risarcimento, che determina un rafforzamento dell'obbligazione principale; W. D'Avanzo, *Caparra*, in: *Noviss. dig. it.*, II, Torino 1958, p. 893 ss., secondo il quale la funzione della caparra sarebbe triplice: la prima, originaria, di conferma della convenzione stipulata; la seconda, di rappresentare, nel contenuto, un'anticipazione sulla prestazione della parte che la consegna; la terza, di servire come indennizzo preventivo per l'eventuale inadempimento; A. Marini, *Caparra I) Diritto civile*, cit., p. 2, in quale ritiene che «la configurazione più corretta ed appagante risulta quella di un patto sanzionatorio»; F. Borrello, *Caparra confirmatoria*, in *Il diritto. Enc. giur. del Sole 24 ore*, II, Milano 2007, p. 717, che fa riferimento ad «una liquidazione preventiva e convenzionale, seppure non obbligatoria del pregiudizio derivante dall'inadempimento»; G. De Nova, *Caparra*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino 1988, p. 241, che le attribuisce una «funzione diversa a seconda delle vicende del rapporto: se il contratto viene adempiuto la caparra fungerà da anticipo»; in caso di inadempimento, se il contraente non adempiente recede, «la caparra ha funzione di risarcimento», mentre, se decide di chiedere l'esecuzione del contratto o la risoluzione, «la caparra (se è stata data dal contraente inadempiente) ha funzione di garanzia». In giurisprudenza, cfr. Cass., 23 agosto 2007, n. 17923, in: *Rep. Foro it.*, 2007, *Contratto in genere*, n. 469; Cass., 19 aprile 2006, n. 9040, *ivi*, 2006, voce cit., n. 514; Cass., 29 gennaio 2003, n. 1301, *ivi*, 2003, voce cit., n. 462; Cass., 24 gennaio 2002, n. 849, in *Giust. civ.*, 2002, I, p. 1904; Cass., 4 agosto 1997, n. 7180, in: *Rep. Foro it.*, 1997, *Contratto in genere*, n. 431, secondo cui «per il disposto dell'art. 1385 co. 3 cc., la caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, mentre qualora essa parte abbia preferito domandare la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell'*an* e nel *quantum*, conservando la caparra solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria»; Cass., 20 maggio 1997, n. 4465, *ivi*, 1997, voce cit., n. 432; Cass., 30 marzo 1995, n. 3805, *ivi*, 1995, voce cit., n. 370, che ha ribadito: «l'art. 1385, co. 2 cc., che conferisce alla parte non inadempiente la facoltà di recedere dal contratto, ritenendo la caparra o esigendo il doppio di essa, non è applicabile quando la parte su indicata, anziché recedere dal contratto, si avvalga del

ulteriori pretese¹⁰, appare più fondata la ricostruzione, avallata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹¹, che sottolinea la funzione diacronicamente complessa della caparra confirmatoria, legata al momento di sviluppo del rapporto contrattuale¹².

In conseguenza della sua funzione, la caparra confirmatoria va tenuta distinta dalla caparra penitenziale (art. 1386 c.c.), che costituisce il semplice corrispettivo del diritto di recesso, e dalla clausola penale (art. 1382 c.c.), «rispetto alla quale non pone limiti all'entità del danno risarcibile, ben potendo la parte non inadempiente», piuttosto che recedere, trattenendo la caparra ricevuta o esigendone il doppio, «chiedere la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno ai sensi della disciplina generale». In quest'ultima ipotesi, la parte non inadempiente non potrà incamerare la caparra, ma potrà «trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria, ovvero a titolo di acconto su quanto a lei spettante quale risarcimento integrale dei danni, che saranno in seguito accertati e liquidati»¹³.

In questa visuale, la caparra confirmatoria assolve «non soltanto l'obiettiva funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio»; ragion per cui, «distinguendosi le due funzioni rispetto alla destinazione finale della somma versata, questa,

normale rimedio della risoluzione, realizzando gli effetti propri dell'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1385, giacché in tal caso, la caparra perde la propria funzione di risarcimento del danno, anticipatamente e convenzionalmente determinato»; Cass., 14 febbraio 1994, n. 1464, *ivi*, 1994, voce cit., n. 369.

¹⁰ Cfr. Cass., 19 febbraio 1993, n. 2032, in: *Vita not.*, 1993, p. 778, secondo cui «la parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto in seguito all'inadempimento dell'altra parte, chiedendo il pagamento del doppio, accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, quindi, pretendere ulteriori e maggiori danni, neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra». Sul punto, v., anche, Cass., 13 marzo 2015, n. 5095, in: *Contratti*, 2015, p. 365, che ha deciso: «il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 c.c. configura una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone l'inadempimento della controparte ed è destinata a divenire operante con la semplice sua comunicazione a quest'ultima, sicché la parte non inadempiente, provocata tale risoluzione mediante diffida ad adempiere, ha diritto di ritenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria come liquidazione convenzionale del danno da inadempimento».

¹¹ Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 553, in: *Danno resp.*, 2009, p. 625, con nota di M. Del-lacasa, *Caparra confirmatoria e disponibilità dell'effetto risolutorio un nuovo assetto per i rimedi contro l'inadempimento*.

¹² F. Parente, *Gli strumenti di autotutela nel diritto dei contratti*, cit., p. 418 ss. In merito, cfr. Cass., 23 agosto 1997, n. 7935, in: *Rep. Foro it.*, 1997, *Contratto in genere*, n. 429; Cass., 16 maggio 2006, n. 11356, in: *Il civilista*, fasc. 1, 2007, p. 81, che attribuisce alla caparra confirmatoria natura composita (consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili), funzione eclettica ed effetti diacronici (in quanto è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte; consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice; indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte): la parte non inadempiente può anche non esercitare il recesso, e chiedere la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto, in base alle regole generali; nel qual caso, non può incamerare la caparra, essendole, invece, consentito trattenerla, a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettante a titolo di anticipo dei danni, che saranno in seguito accertati e liquidati.

¹³ I. Tardia, *Funzione confirmatoria della caparra e alternatività recessiva*, cit., p. 827.

in caso di esatto adempimento, verrà imputata in conto prezzo, mentre, nell'opposta ipotesi di inadempimento, verrà ritenuta dalla parte non inadempiente (ovvero richiesta nella misura del doppio), previo esercizio del diritto di recesso, a titolo di liquidazione anticipata del danno (salvo che detta parte non preferisca avvalersi dell'ordinaria azione contrattuale, domandando l'esecuzione in forma specifica o la risoluzione del contratto, con relativo risarcimento del danno)¹⁴.

Difatti, sul piano della funzionalità patologica, la caparra confirmatoria «è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte», avvicinandosi, sotto tale profilo, alla cauzione; inoltre, «ha carattere di autotutela, consentendo il recesso senza la necessità di adire il giudice»; ha, altresì, «funzione di garanzia per il risarcimento dei danni eventualmente liquidati in via giudiziale, ovvero, alternativamente, di liquidazione preventiva, forfettaria e convenzionale, del danno stesso, automaticamente connessa al recesso cui la parte si sia determinata in conseguenza dell'inadempimento della controparte»; mentre, «in una speculare dimensione di fisiologico dipanarsi della vicenda contrattuale, essa si caratterizza, invece, come anticipata esecuzione parziale della prestazione dedotta in contratto»¹⁵.

In alternativa alla ritenzione della caparra, la parte non inadempiente può agire per la risoluzione (o l'esecuzione) del contratto, domandando pure il risarcimento del danno, che, secondo la previsione normativa, resta «regolato dalle norme generali», che presuppongono la prova dell'*an* e del *quantum* del danno lamentato¹⁶.

4. L'alternativa legislativa tra recesso/ritenzione e risoluzione/risarcimento

Pertanto, i rimedi previsti dall'art. 1385, comma 2, c.c. (il recesso e l'incameramento della caparra confirmatoria, da un lato, la risoluzione e il risarcimento del danno, dall'altro) sono non cumulabili, ma alternativi¹⁷. In caso d'inadempimento,

¹⁴ Cass., 23 agosto 1997, n. 7935, cit.

¹⁵ Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 553, cit., p. 625.

¹⁶ F. Parente, *Gli strumenti di autotutela nel diritto dei contratti*, cit., p. 420. Nello stesso senso, Cass., 23 agosto 2007, n. 17923, cit.; Cass., 19 aprile 2006, n. 9040, cit.; Cass., 29 gennaio 2003, n. 1301, cit.; Cass., 24 gennaio 2002, n. 849, cit.; Cass., 4 agosto 1997, n. 7180, cit.; Cass., 14 febbraio 1994, n. 1464, cit.; Cass., 29 gennaio 1992, n. 944, in: *Rep. Foro it., Contratto in genere*, n. 293.

¹⁷ Cass., 28 febbraio 2012, n. 2999, in: *Contratti*, 2012, p. 789, secondo cui «la risoluzione di diritto del contratto per diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di ottenere, secondo il disposto dell'art. 1385 c.c., invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, con la conseguenza che, sebbene spetti al giudice di accertare che l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza, non è poi onere della parte adempiente provare anche il danno nell'*an* e nel "*quantum debeatur*". In dottrina, cfr. D. Cavicchi, *Recesso e risoluzione nell'art. 1385 cc.*, nota a Cass., 19 ottobre 2000, n. 13828, in: *Giur. it.*, 2001, c. 2050, ove si chiarisce che «la norma in questione mette a disposizione del creditore due discipline alternative: la parte *non in torto* può scegliere se avvalersi del rimedio posto dal comma 2 dell'art. 1385 cc.» ovvero «se avvalersi del rimedio di cui

la parte fedele può scegliere se recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di quella versata) oppure chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. I due rimedi, quindi, in quanto infungibili, si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, cosicché la scelta dell'uno preclude radicalmente il ricorso all'altro¹⁸.

L'assunto consente di ribadire che i rimedi non sono cumulabili: la parte non in torto deve recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigerne il doppio), avvalendosi della funzione dell'istituto di liquidare preventivamente e convenzionalmente i danni, così determinando l'estinzione *ope legis* di tutti gli effetti giuridici del contratto (e dell'inadempimento); ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto (artt. 1453 e 1455 c.c.) ed il risarcimento dei danni, da provare a norma dell'art. 1223 c.c.¹⁹.

Tuttavia, il ristoro rappresentato dall'incameramento della caparra confirmatoria è geneticamente diverso dal risarcimento, che consente la riparazione integrale solo se accompagnato dalla prova della ricorrenza del danno e del suo ammontare. La prima alternativa è più sicura, ma può non portare a riparare del tutto il danno subito; la seconda può permettere l'integrale risarcimento, ma si presenta più incerta nel risultato²⁰.

I due rimedi sono pure funzionalmente differenti: la ritenzione della caparra, a differenza del risarcimento, ha la funzione di liquidazione stragiudiziale immediata e forfettaria, che viene meno una volta introdotta nella fattispecie una pretesa risarcitoria secondo le regole ordinarie.

La conclusione è confermata dal tenore semantico dell'art. 1385 c.c., che pone la scelta tra i due rimedi in termini di alternativa, secondo l'antico principio *electa una via non datur recursus ad alteram*²¹. Ciò significa che, una volta fatta la scelta, non sono ammessi ripensamenti²².

Il creditore dovrà valutare la situazione ed effettuare la scelta in base a ciò che, nel caso specifico, può recargli un maggiore vantaggio. La soluzione data dal «recesso legale offre il vantaggio di evitare l'accertamento giudiziale (lungo ed aleatorio) in ordine al danno subito: il creditore può ottenere la somma con-

al comma 3 della norma». Il «recesso legale con diritto alla caparra *sostituisce* il risarcimento secondo i criteri ordinari e la facoltà di provocare la risoluzione secondo la disciplina comune». Sul punto, cfr. S. Balzaretto, *Caparra confirmatoria, recesso e risoluzione*, nota a Cass., 9 febbraio 1994, n. 1340, in: *Contratti*, 1994, p. 246.

¹⁸ F. Parente, *Gli strumenti di autotutela nel diritto dei contratti*, cit., pp. 420–421; I. Tardia, *Funzione confirmatoria della caparra e alternatività recessiva*, cit., p. 809. Sul punto specifico, cfr. P. Perlingieri, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in: *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 334.

¹⁹ Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 553, cit.; Cass., 20 settembre 2004, n. 18850, in *D&G*, 2004, fasc. 43, p. 33.

²⁰ F. Parente, *Gli strumenti di autotutela nel diritto dei contratti*, cit., p. 421.

²¹ Sembra orientato diversamente M. Dellacasa, *Caparra confirmatoria e disponibilità dell'effetto risolutorio: un nuovo assetto per i rimedi contro l'inadempimento*, nota a Cass., 14 gennaio 2009, n. 553, in: *Danno resp.*, 2009, fasc. n. 5, p. 641, il quale afferma che «la risoluzione del contratto non pregiudica la ritenzione della caparra», posto che, nella ricostruzione delle sezioni unite, «la risoluzione del contratto è compatibile con la ritenzione della caparra».

²² D. Cavicchi, *Recesso e risoluzione nell'art. 1385 cc.*, in: *Giur. it.*, 2001, p. 2051.

venzionalmente stabilita (la caparra o il doppio della caparra) senza dover provare di aver subito un danno; la soluzione offerta dal comma 3 dell'art. 1385 cc. consente al creditore di realizzare il suo interesse ad ottenere l'esecuzione del contratto ovvero la risoluzione giudiziale con il diritto, in entrambi i casi, al risarcimento integrale del danno, il quale però dovrà essere provato secondo le regole generali»²³.

BIBLIOGRAFIA

- Bavetta G., *La caparra*, Milano 1963.
 Bigliuzzi Geri L., *Profili sistematici dell'autotutela privata*, I, *Introduzione*, Milano 1971.
 Borrello F., *Caparra confirmatoria*, in: *Il diritto. Enc. giur. del Sole 24 ore*, II, Milano 2007.
 D'Avanzo W., *Caparra*, in: *Noviss. dig. it.*, II, Torino 1958.
 De Nova G., *Caparra*, in: *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino 1988.
 Dellacasa M., *Caparra confirmatoria e disponibilità dell'effetto risolutorio: un nuovo assetto per i rimedi contro l'inadempimento*, in: *Danno resp.*, 2009.
 Gabrielli G., *Recesso e risoluzione per inadempimento*, in: *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974.
 Galgano F., *Degli effetti del contratto*, in: *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1988.
 Lucchini Guastalla E., *Caparra confirmatoria, recesso e risoluzione del contratto*, in: *Riv. dir. civ.*, I/2009.
 Marini A., *Caparra I*, *Diritto civile*, in: *Enc. giur.*, Treccani, V, Roma 1988.
 Michinelli M.A., *La caparra confirmatoria*, in: *Notariato*, 2002.
 Mirabelli G., *Dei contratti in generale*, in: *Comm. Utet*, IV, II (*artt. 1321-1469*), Torino 1980³.
 Parente F., *Gli strumenti di autotutela nel diritto dei contratti*, in: *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), Napoli 2016.
 Parola F., *La caparra confirmatoria*, in: *Obbl. contr.*, 2006.
 Perlingieri P., *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in: *Rass. dir. civ.*, 2001.
 Romano S., *Autonomia privata*, Milano 1957.
 Romano S., *Ordinamento sistematico del diritto privato*, Napoli 1957.
 Roppo V., *Il contratto*, in: *Tratt. dir. priv.*, Iudica e Zatti, Milano 2001.
 Scardigno M.S., *Sulla qualificazione giuridica della caparra confirmatoria*, in: *Contratti*, 2004.
 Tardia I., *Interessi non patrimoniali e patti sanzionatori*, Napoli 2006.

THE RETENTION OF THE CONFIRMATORY DEPOSIT. BRIEF REFLECTIONS ON A CASE OF WITHDRAWAL IN SELF-PROTECTION

SUMMARY

Self-protection is the power granted to a subject to directly achieve, on an out-of-court level, for his own benefit, a certain effect in the legal sphere of the perpetrator of a harmful conduct. The right to retain the confirmatory deposit, a singular case of out-of-court termination of the contract for non-fulfillment, can be attributed to the category of self-protection, counted among the "withdrawal of self-protection". The study systematically reconstructs the requirements of the case and the protection regime of the figure, in the light of the sources and evolutionary hermeneutics of doctrine and jurisprudence, identifying its complex function and the nature of an alternative remedy.

KEY WORDS: power of self-protection, confirmatory deposit, right of retention, right of withdrawal

²³ D. Cavicchi, *Recesso e risoluzione nell'art. 1385 cc.*, cit., p. 2051.

